

Ufficio Studi CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau"

TAR Lazio, sez. I quater, 13 febbraio 2023, n. 2478

Il candidato che partecipa ad una procedura concorsuale è assoggettato al principio generale dell'autoresponsabilità, l'Amministrazione che bandisce a quello dell'autovincolo.¹

La vicenda nasce a seguito dell'espletamento del concorso per l'abilitazione all'esercizio della professione forense. Nello specifico una candidata aveva presentato la domanda telematica di partecipazione all'esame presso la Corte d'Appello entro il termine prescritto, indicando le materie su cui sostenere l'esame orale tra quelle indicate nel bando.

A causa del perdurare della emergenza epidemiologica la sessione d'esame, inizialmente fissata per dicembre 2020, veniva rinviata più volte. Successivamente, con decreto-legge del 13 marzo 2021, n. 31, veniva rideterminata la modalità di esame, prevedendosi lo svolgimento di due sole prove orali e, con successivo decreto del Ministro della Giustizia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 14 aprile 2021, venivano dettate le nuove modalità procedurali per lo svolgimento dell'esame di Stato.

In particolare, tale decreto prevedeva che il candidato avrebbe dovuto nuovamente esprimere l'opzione per le materie orali su cui sostenere le prove entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia entro il 24 aprile 2021.

¹ Ha collaborato alla stesura del presente documento Giacomo Verde Università del Molise

Il tentativo della ricorrente di caricare entro il suddetto termine, sul portale del Ministero della Giustizia, le materie sulle quali sottoporsi nelle prove orali risultava vano a causa di insormontabili errori di sistema.

Il Ministero della Giustizia, però, dopo aver riscontrato, su segnalazione di alcuni candidati, insuperabili malfunzionamenti che, di fatto, impedivano il corretto caricamento delle materie, con successivo d.m. del 28 aprile 2021, prorogava il termine per indicare le materie al 30 aprile 2021, imponendo come termine ultimo di scadenza le ore 12.

La candidata avrebbe tentato, entro il nuovo termine di scadenza, di procedere nuovamente all'inserimento delle materie scelte per le prove d'esame attraverso la piattaforma on-line appositamente predisposta dal Ministero della Giustizia. Tuttavia, completato l'iter, alle ore 11 circa del 30 aprile, la candidata avrebbe riscontrato che l'inserimento delle materie non era stato recepito dalla piattaforma a causa di un nuovo e perdurante malfunzionamento della stessa.

La candidata, inoltre, avrebbe cercato invano di contattare telefonicamente la segreteria dell'Ufficio Esami, tanto che, nella stessa giornata del 30 aprile 2021, inoltrava una email, segnalando l'errore ravvisato dal sistema e comunicando, ulteriormente, le materie scelte ai fini dell'esame.

In data 3 maggio 2021, l'Ufficio anzidetto riscontrava la mail della candidata comunicandole di aver deliberato la sua esclusione dalla prima prova dell'Esame di Stato.

Successivamente anche la sottocommissione deliberava la sua esclusione dall'Esame di Stato in quanto non risultava che la stessa avesse effettuato la registrazione con la scelta delle materie entro il termine prescritto.

La candidata, pertanto, proponeva ricorso prima dinanzi al Tar Sicilia, successivamente davanti al Tar Lazio, dopo la dichiarazione di incompetenza da parte del primo giudice.

In particolare, la ricorrente lamentava, tra i vari motivi, di essere stata illegittimamente esclusa dalla procedura concorsuale per un malfunzionamento del sistema informatico che avrebbe determinato l'impossibilità di presentare, entro il termine del 30 aprile 2021, la prescritta comunicazione delle materie prescelte per la prova. La candidata, inoltre, ipotizzando che la decadenza non fosse a lei imputabile, chiedeva la rimessione nei termini.

Il Tar Lazio, con ordinanza cautelare, ammetteva con riserva la ricorrente alla prima prova orale dell'esame di abilitazione. Il Consiglio di Stato, però, con propria ordinanza, rilevato che, non risultava accertato l'errore di sistema che avrebbe reso impossibile alla candidata effettuare la registrazione con la scelta delle materie entro il termine prescritto, accoglieva l'appello cautelare proposto dalla resistente amministrazione.

Per il Tar Lazio tale motivo di ricorso è infondato in quanto appare evidente che nella realtà *“non risulta dimostrato alcun malfunzionamento informatico che si sarebbe verificato in prossimità della scadenza del termine per la presentazione della domanda”*, né risulta che da parte della candidata sia stata segnalata una *“falla informatica”*.

In particolare, i giudici rimarcano come l'email trasmessa dalla ricorrente il 30 aprile, successivamente alla scadenza del termine, fa generico riferimento a difficoltà riscontrate sulla rete che non avrebbero permesso la riuscita dell'operazione di invio delle materie.

Viceversa, dagli atti e dai chiarimenti forniti dal Ministero della Giustizia (tra i quali i file di report estratto dal sistema e i file log contenente l'invio della domanda degli ultimi 173 candidati), non risulta denunciato all'Amministrazione alcun problema informatico o malfunzionamento. Anzi si evince che il sistema ha continuato a funzionare regolarmente sino alla scadenza del termine dal momento che sono state correttamente presentate le domande degli ultimi 173

candidati, mentre, nell'intervallo di tempo indicato dalla candidata, solo quest'ultima non è riuscita ad effettuare la scelta delle materie.

Per il Collegio, pertanto, emerge che la ricorrente non ha fatto alcun tentativo di invio della prescritta comunicazione nel periodo utile, accedendo all'area personale dell'applicativo soltanto dopo la scadenza del termine previsto, né ha contattato il supporto tecnico per segnalare eventuali problemi o malfunzionamenti. Pertanto, è evidente per i giudici che l'errore sia stato commesso dalla candidata.

La pronuncia in esame si fonda su un orientamento consolidato in giurisprudenza secondo cui *“chi partecipa ad un bando pubblico è assoggettato al principio generale dell'auto responsabilità, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione”*, soprattutto allorquando le norme contenute nel bando siano chiare e precise senza dar luogo a dubbi interpretativi².

Nei concorsi pubblici, il bando e la normativa di riferimento (in questo caso i decreti ministeriali) costituiscono la *lex specialis* della procedura che non solo vincola i candidati al rispetto delle disposizioni in essa contenute, ma al tempo stesso genera un autovincolo per Pubblica Amministrazione che non conserva alcun margine di discrezionalità in ordine all'applicazione delle sue norme, le quali *“non possono essere modificate o integrate successivamente alla sua emissione, a pena d'illegittimità del procedimento per violazione del principio di par condicio tra i candidati”*³.

In considerazione di ciò, per il Collegio, in presenza di un termine perentorio previsto dal bando per effettuare un adempimento, *“un'eventuale successiva rimessione in termini di taluno dei candidati, oltre a contrastare con il principio*

² Tra le varie pronunce: Cons. Stato, sez. III, 28 novembre 2018, n. 6752; Cons. Stato, Sez. III, 25 maggio 2016, n. 2219.

³ Cons. Stato, sez. III, 1° marzo 2017, n. 963.

generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio che verrebbe vulnerato ove si desse a taluno dei partecipanti la possibilità di partecipare alla prova orale senza l'osservanza delle relative prescrizioni".

La soluzione adottata dal Tar appare pienamente condivisibile in quanto, nell'ambito delle procedure concorsuali (e in generale in tutte quelle evidenziali), in casi analoghi, la sostanziale rimessione nei termini per il candidato che non ha rispettato le modalità e le scadenze stabilite nel bando, determinerebbe, in violazione del principio di autoresponsabilità e di autovincolo, una sanatoria illegittima e inammissibile di un errore non scusabile in quanto esclusivamente riconducibile alla negligenza del candidato.

Al riguardo, per analogia, si ritiene opportuno evidenziare che lo stesso istituto del soccorso istruttorio può trovare applicazione all'interno delle procedure ad evidenza pubblica soltanto nei casi in cui l'esercizio del cd. potere di soccorso non alteri la *par condicio* dei candidati, non violi il principio di imparzialità, quello di buon andamento dell'azione amministrativa e il canone dell'autovincolo, né eluda la natura decadenziale dei termini cui è soggetta la procedura concorsuale⁴.

⁴ Cons. Stato, Adunanza Plenaria n. 9 del 25 febbraio 2014.